

**TESTO A FRONTE TRA IL TESTO DELLA
DELIBERA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 17 NOVEMBRE 2014
E LE MODIFICHE PREVISTE DAL DOC. XXII, N. 62, COME EMENDATO IN
SEDE REFERENTE**

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DAL DOC. XXII, N. 62, COME EMENDATO DALLA I COMMISSIONE
Delibera 17 novembre 2014	<i>Art. 1, co. 4</i>
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione.	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione , nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate.
Art. 1 <i>Istituzione e funzioni della Commissione</i>	<i>Art. 1, co. 1, lett. a)</i>
1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, è istituita, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).	1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XVII legislatura , una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione , nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate.
2. La Commissione, ferme restando le competenze e le attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ha il compito di:	<i>Identico</i>
a) accertare se nei CDA, nei CARA e nei CIE si siano verificati condotte illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana e se, in particolare, siano stati praticati trattamenti disumani o degradanti	<i>Art. 1, co. 1, lett. b)</i>
	a) accertare se nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti si siano verificati condotte illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana e se, in particolare, siano stati praticati

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DAL DOC. XXII, N. 62, COME EMENDATO DALLA I COMMISSIONE
<p>nei confronti dei migranti ivi accolti o trattenuti;</p> <p>b) accertare se nei CDA, nei CARA e nei CIE si siano verificati gravi violazioni delle regole dei centri nonché comportamenti violenti o commessi in violazione di disposizioni normative da parte delle persone ospitate;</p> <p>c) ricostruire in maniera puntuale le circostanze in cui si siano eventualmente verificati le condotte e gli atti di cui alla lettera a);</p> <p>d) indagare sui tempi e sulle modalità di accoglienza nei CDA e nei CARA e sulle modalità di trattenimento nei CIE e, in relazione a tali ultimi centri, verificare se sia data effettiva e puntuale applicazione alle disposizioni e alle garanzie a tutela degli stranieri espulsi e trattenuti previste dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, anche al fine di accertare eventuali responsabilità che possono aver determinato eventi critici in tali centri;</p> <p>e) verificare l'adeguata tenuta di registri di presenza delle persone trattenute all'interno di ciascun CIE e di quelle ospitate all'interno di ciascun CDA e di ciascun CARA, che contengano altresì informazioni precise e dettagliate sul tempo di permanenza dei soggetti trattenuti, sulle loro condizioni di salute o sulla dipendenza da sostanze psicotrope e sulla loro eventuale precedente permanenza in carcere o in altri CIE, CDA e CARA, nonché la trasparenza di tali informazioni e la loro adeguata messa a disposizione, in particolare nei riguardi delle autorità amministrative, di polizia e giudiziarie interessate al fenomeno dell'immigrazione regolare o irregolare;</p> <p>f) valutare l'efficacia dell'attuale sistema dei CIE sotto il profilo dell'identificazione delle persone ivi trattenute, in relazione sia alla durata massima del periodo di trattenimento all'interno dei centri, sia alla sua proporzionalità rispetto al grado di</p>	<p>trattamenti disumani o degradanti nei confronti dei migranti ivi accolti o trattenuti;</p> <p>b) accertare se nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti si siano verificati gravi violazioni delle regole dei centri nonché comportamenti violenti o commessi in violazione di disposizioni normative da parte delle persone ospitate;</p> <p><i>Identico</i></p> <p>d) indagare sui tempi e sulle modalità di accoglienza nonché sulle modalità di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) e, in relazione a tali ultimi centri, verificare se sia data effettiva e puntuale applicazione alle disposizioni e alle garanzie a tutela degli stranieri espulsi e trattenuti previste dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, anche al fine di accertare eventuali responsabilità che possono aver determinato eventi critici in tali centri;</p> <p>e) verificare l'adeguata tenuta di registri di presenza delle persone nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti, che contengano altresì informazioni precise e dettagliate sul tempo di permanenza dei soggetti trattenuti, sulle loro condizioni di salute o sulla dipendenza da sostanze psicotrope e sulla loro eventuale precedente permanenza in carcere o in altri centri di accoglienza e di trattenimento, nonché la trasparenza di tali informazioni e la loro adeguata messa a disposizione, in particolare nei riguardi delle autorità amministrative, di polizia e giudiziarie interessate al fenomeno dell'immigrazione regolare o irregolare;</p> <p><i>Identico</i></p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DAL DOC. XXII, N. 62, COME EMENDATO DALLA I COMMISSIONE
<p>privazione della libertà personale delle persone sottoposte a detenzione amministrativa;</p> <p>g) verificare le procedure adottate per l'affidamento della gestione dei CDA, dei CARA e dei CIE ai rispettivi enti;</p> <p>h) esaminare le convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri e accertare eventuali responsabilità relative alla mancata offerta dei servizi ivi previsti secondo livelli adeguati e di qualità e che gli stessi non siano implicati in procedimenti penali relativamente alla gestione, anche in passato, di centri di accoglienza o di CIE;</p> <p>i) verificare l'effettivo rispetto dei criteri di gestione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per ciò che attiene ai servizi di orientamento nonché di tutela legale e sociale erogati nei CDA, nei CARA e nei CIE, con particolare attenzione alle prestazioni sanitarie, al rispetto della disciplina relativa al diritto d'asilo e alla tutela dei soggetti più vulnerabili;</p> <p>l) valutare l'attività delle autorità responsabili del controllo e del rispetto delle convenzioni di cui alla lettera h);</p> <p>m) valutare la sostenibilità dell'attuale sistema sotto il profilo economico e la possibilità di adottare, a parità di risorse impiegate, nuove e diverse soluzioni normative per la gestione della questione dell'immigrazione.</p>	<p>g) verificare le procedure adottate per l'affidamento della gestione dei centri di accoglienza e di trattenimento ai rispettivi enti;</p> <p><i>Identico</i></p> <p>i) verificare l'effettivo rispetto dei criteri di gestione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per ciò che attiene ai servizi di orientamento nonché di tutela legale e sociale erogati nei centri di accoglienza e di trattenimento, con particolare attenzione alle prestazioni sanitarie, al rispetto della disciplina relativa al diritto d'asilo e alla tutela dei soggetti più vulnerabili;</p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 1, co. 1, lett. c)</i></p> <p>2-bis. La Commissione, in relazione ai compiti di cui al comma 1:</p> <p>a) accerta le modalità di svolgimento della procedura di identificazione ed il rispetto delle garanzie di accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale, nonché l'efficacia del sistema di esame e valutazione delle domande di protezione internazionale,</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DAL DOC. XXII, N. 62, COME EMENDATO DALLA I COMMISSIONE
	<p>in relazione agli obblighi di protezione umanitaria e alle esigenze di sicurezza del territorio e della popolazione nazionale;</p> <p>b) verifica le misure adottate in tema di profilassi e assistenza sanitaria, a tutela della salute dei migranti e della popolazione residente;</p> <p>c) valuta l'attuale sistema dei centri di accoglienza, sia in relazione alla loro distribuzione nel territorio nazionale, sia in termini comparativi con altri possibili modelli organizzativi, nonché le procedure per l'affidamento degli appalti relativi ai servizi di gestione dei medesimi centri, con particolare riguardo ai requisiti previsti per la partecipazione alla procedura, agli strumenti di gestione contabile ed al sistema dei controlli sulla gestione finanziaria e sulla qualità del servizio, anche acquisendo, con la collaborazione delle regioni e degli enti locali interessati, i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le ricadute di carattere sociale;</p> <p>d) svolge una specifica indagine sulle modalità di protezione dei minori stranieri non accompagnati e delle altre categorie di soggetti vulnerabili;</p> <p>e) accerta il rispetto della normativa vigente, riferita alle misure di trattenimento dei migranti nei CIE e valuta le opportune modifiche volte a rendere più efficienti il meccanismo di rimpatrio e l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale;</p> <p>f) indaga sulla gestione e verifica l'entità delle risorse pubbliche e dei fondi dell'Unione europea destinati e stanziati, in maniera distinta, per il sistema di accoglienza, di trattenimento e di rimpatrio dei migranti, accertando eventuali irregolarità nell'uso delle risorse e nell'esercizio della funzione di controllo.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DAL DOC. XXII, N. 62, COME EMENDATO DALLA I COMMISSIONE
<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Composizione della Commissione</i></p> <p>1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.</p> <p>2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.</p> <p>3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.</p> <p>4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'art. 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento.</p> <p>5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione sul risultato dell'inchiesta.</p>	<p>2-ter. La Commissione acquisisce dalle amministrazioni pubbliche e da agenzie o enti non governativi dati ed evidenze statistiche sul sistema di accoglienza e di identificazione, anche ai fini della diffusione pubblica dei dati non coperti da riservatezza, con le modalità individuate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione medesima.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 1, co. 2</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p>5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione sul risultato dell'inchiesta. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione presenta alla Camera una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Per l'attività svolta fino al 31 gennaio 2016 la Commissione presenta alla Camera una relazione entro il 30 aprile 2016.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DAL DOC. XXII, N. 62, COME EMENDATO DALLA I COMMISSIONE
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>Organizzazione</i></p> <p>1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione, a maggioranza assoluta, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può riunirsi in seduta segreta con deliberazione a maggioranza semplice.</p> <p>2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.</p> <p>3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.</p> <p>4. La Commissione provvede all'informatizzazione dei documenti acquisiti prodotti nel corso della propria attività.</p> <p>5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro, di cui 10.000 euro per l'anno 2014 e 90.000 euro per l'anno 2015, e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Art. 1, co. 5</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p>5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 90.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.</p>